



## TRIBUNALE DI BARI

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

osservato che l'opposto ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio;

considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;

osservato che la riconvocazione del CTU per accertare chi abbia redatto il contenuto dell'atto di riconoscimento di debito e se la firma sia stata apposta su foglio in bianco si appalesa inutile, trattandosi di contestazione che parrebbe in contrasto con le questioni sottoposte in punto di *thema decidendum* nella presente opposizione ed incentrate sulla falsità della sottoscrizione;

evidenziato che allo stato e considerati anche i rapporti personali tra le parti (zio e nipote) appare opportuno formularsi proposta per la definizione bonaria della controversia ai sensi dell'art. 185 bis cpc;

ritenuto che la proposta che si formulerà di seguito potrebbe portare ad entrambe le parti indiscutibili vantaggi in termini di durata del processo nonché economici (risparmio di spese processuali connesse al prosieguo della causa) e, in specie, per quanto concerne la parte opponente, di riduzione degli oneri per accessori che ulteriormente maturerebbero sulla sorte capitale sino al dì della pronuncia di merito - non emettibile a breve, visto il notorio carico di lavoro dell'Ufficio e del sottoscritto Magistrato (1540 procedimenti al 31.12.2015 presso la Articolazione di Altamura, oltre 450 cause presso la II sezione civile) - oltre che della possibilità delle parti risolvere la controversia non in forma coattiva anche con la dazione di beni diversi dal denaro (che pure risultano presenti nel patrimonio dell'opponente perché da lui realizzati su propri fondi);

**P. Q. M.**

visto l' art. 648 cpc;

concede la provvisoria esecuzione dell' opposto monitorio;

visto l' art. 185 bis cpc, attesa l' esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio, tenuto conto delle conclusioni rese dal CTU in sede di verifica e degli oneri probatori connessi all' assunta promessa di cessione degli immobili ex art. 1351 c. civ.;

### **PROPONE ALLE PARTI**

a fini conciliativi la definizione della controversia con il pagamento da parte della parte opponente ed in favore dell' opposto dell' importo di € 210. 000, 00, oltre contributo alle spese in favore della opposta di € 6. 200 , 00 oltre accessori, in considerazione della semplicità del *thema decidendum* e visto lo stato della controversia;

### **ACCORDA ALLE PARTI**

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se



l' accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l' eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all' art. 96 III° cpc,

**RINVIA**

all' udienza del 12. 12. 2016 per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito ai difensori di far comparire le parti per quella data onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive e riservando in caso di mancato accordo ogni decisione in ordine ai mezzi istruttori richiesti (prove orali) con conseguente allungamento dei tempi processuali ed incremento dei costi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi alle parti.

Bari,

**Il Giudice**

